

Riviera Tito Livio, 6
35122 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

VADEMECUM: Informazioni applicative in merito al Decreto Cura Italia per il personale docente e ricercatore

Il presente Vademecum fornisce informazioni in merito al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 70 del 17.03.2020, cosiddetto "Decreto Cura Italia", con particolare riguardo alle disposizioni applicabili ai professori e ai ricercatori.

Occorre preliminarmente far presente che gli istituti di cui trattasi sono spesso di scarso interesse per il personale docente e ricercatore, dal momento che tale categoria di personale non è assoggettata ad un orario di lavoro giornaliero predefinito, per cui non sono nemmeno previsti dispositivi di rilevazione della presenza.

Inoltre le istruzioni operative fornite di seguito si applicano al personale docente convenzionato con il servizio sanitario regionale nei casi in cui il proprio Responsabile di riferimento non ne abbia ordinato la presenza in servizio per esigenze legate alla gestione dell'emergenza.

Nel caso di interesse per la richiesta dei nuovi congedi previsti dal decreto in oggetto è possibile rivolgersi all'Ufficio Personale Docente all'indirizzo: concorsi.carriere@unipd.it.

A) DESCRIZIONE DEGLI ISTITUTI

La spiegazione dei principali contenuti del decreto è più esaurientemente fornito in un dossier, predisposto dal settore Consulenza dell'Area Affari Generali e Legali
<https://elearning.unipd.it/infodiritto/mod/book/tool/print/index.php?id=927>

CONGEDI PER I GENITORI

A decorrere dal 5 marzo e per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico (compresi i genitori affidatari) hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo (coperto da contribuzione previdenziale figurativa) per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione (art. 25).

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave.

I genitori con figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi (a condizione che non ci sia altro genitore che fruisce di sostegno al reddito

o non lavoratore), senza nessuna indennità o contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo, sono a cura dell'amministrazione centrale.

BONUS BABY SITTING

Il bonus *non* è previsto per i dipendenti pubblici, ad eccezione dei dipendenti del settore sanitario (per i quali è elevato fino a 1000 euro, per i figli minori fino a 12 anni, in alternativa al congedo).

PERMESSI LEGGE 104/1992

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 (pari a 3 giorni) è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (art. 24).

PREMIO UNA TANTUM

Ai lavoratori con reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un **premio pari a 100 euro** (che non concorre alla formazione del reddito), da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro (art. 63). I datori di lavoro riconoscono in via automatica l'incentivo, possibilmente a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, e recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. 241 del 1997.

B) MODALITA' APPLICATIVE PER ACCEDERE AGLI ISTITUTI

1. CONGEDI PER I GENITORI E RELATIVA INDENNITA' (artt. 23, 24 e 25)

Tutte le disposizioni di seguito indicate si applicano anche ai genitori affidatari.

La fruizione dei congedi di cui al presente punto va garantita durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado (che attualmente scade il 3 aprile 2020).

Le modalità di fruizione dei medesimi sono a cura del proprio Direttore di Dipartimento ad eccezione dei permessi di cui al punto 1.3. lett. b)), il quale terrà conto in particolare della necessità di assicurare i servizi indispensabili e indifferibili definiti con [circolare del Rettore e del Direttore Generale n° 146347 del 13.03.2020](#).

N.B.: condizione necessaria affinché il dipendente possa fruire dei congedi di cui al presente punto, ad eccezione dei permessi di cui al punto 1.3. lett. b), è che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, il congedo e l'indennità in oggetto non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

1.1. PER I GENITORI CON FIGLI DI ETÀ NON SUPERIORE A 12 ANNI:

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto, su richiesta, a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" fruiti dai genitori durante il suddetto periodo di sospensione sono convertiti nello specifico congedo di cui sopra, con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale, previa richiesta del dipendente.

La fruizione del congedo in oggetto è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni e, come detto sopra, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

1.2. PER I GENITORI CON FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 E I 16 ANNI:

Il genitore lavoratore con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni ha diritto, su richiesta, di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, a condizione che, come detto sopra, nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

1.3. GENITORI DI FIGLI CON DISABILITA' IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

a) I genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale hanno diritto, su richiesta, ai 15 giorni di congedo di cui al punto 1.1. a prescindere dall'età del figlio. Restano valide tutte le altre condizioni indicate al punto 1.1.

b) Tali genitori hanno inoltre diritto, su richiesta, all'estensione dei permessi ex L. 104 di cui all'art. 24 del Decreto in oggetto, ovvero ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 oltre alle giornate già previste dalla L. 104 (3 giornate per un dipendente full time) – vedi anche il successivo paragrafo 2.

2. ESTENSIONE E DURATA DEI PERMESSI EX L. 104 (art. 24)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3, L. 104 (3 giornate per un dipendente full time) è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Si specifica quindi che non sono previsti ulteriori 12 giorni a marzo e ulteriori 12 ad aprile, bensì 12 giorni in totale da utilizzare tra marzo e aprile, in aggiunta alle 3 giornate mensili "ordinarie" di permesso.

Dal momento che tali giornate aggiuntive valgono per i mesi di marzo e aprile, queste possono essere utilizzate anche per coprire giorni di assenza del mese di marzo già originariamente coperti mediante altri istituti (previa richiesta del dipendente).

Tale incremento è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

3. TRATTAMENTO DEI PERIODI DI ASSENZA PER SORVEGLIANZA ATTIVA O PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO COVID-19 (D.L. n. 9 del 2 marzo 2020)

- Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, è equiparato a periodo di ricovero ospedaliero.

- fuori dei suddetti casi, i periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (viene in rilievo soprattutto il divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area) costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

4. DISPOSIZIONI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE E IN ALTRE SITUAZIONI PARTICOLARI (art. 26)

Fino al 30 aprile ai lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della L. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima L. 104 il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

5. DISPOSIZIONI INAIL (art. 42)

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Il dipendente deve inviare la copia del certificato INAIL di infortunio rilasciato dal medico certificatore all'Ufficio Trattamenti economici e welfare, alla mail trattamenti.economici@unipd.it

6. PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (art. 63)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni/ore di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Per usufruire del premio il lavoro in presenza nella sede dovrà essere attestato mediante timbratura oppure, solamente per le attività esercitate in presenza per garantire i servizi essenziali e indifferibili definiti con la [circolare del Rettore e del Direttore Generale n. 146347 del 13 marzo 2020](#), tramite autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 controfirmata dal Direttore del Dipartimento, che contenga i giorni e le ore prestate in servizio per garantire tali attività essenziali e indifferibili.

7. ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI E VALUTAZIONE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI (Art. 101)

Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti svolte dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato, secondo le modalità a distanza indicate con [la lettera del Rettore prot. n. 145444 del 12 marzo 2020](#) e dalle successive [istruzioni operative](#), sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al [Regolamento di Ateneo sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti](#) (D.R. n. 691/2020 del 19 febbraio 2020) e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti secondo quanto previsto dal [Regolamento di Ateneo per l'attribuzione degli scatti stipendiali](#) (D.R. n. 3070/2017 del 19 settembre 2017). Tali disposizioni si applicano anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b).